

Iniziative

Le prestazioni della bilateralità

Gli accordi sottoscritti negli ultimi anni dalle Confederazioni artigiane, tra cui Confartigianato, e dalle organizzazioni sindacali costituenti l'Eblart (Ente Bilaterale del Lazio per l'Artigianato), in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni della bilateralità, hanno avuto l'obiettivo principale di garantire alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti la più ampia ed equa copertura in tema di welfare.

L'Eblart sostiene, inoltre, l'attività dei rappresentanti territoriali per la Sicurezza dei lavoratori e le iniziative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinate dall'Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato del Lazio (OPRA Lazio).

Oggi con la "nuova bilateralità" le prestazioni erogate dagli enti bilaterali sono diventate un diritto contrattuale dei lavoratori.

Se ne parlerà martedì 18 dicembre 2012 a partire dalle ore 15,30 presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Viterbo (via Fratelli Rosselli 4). Si tratta di un importante incontro organizzato dall'Eblart per discutere sull'importanza della bilateralità nell'artigianato.

"Le prestazioni della Bilateralità: un diritto per i lavoratori, un obbligo contrattuale per le imprese artigiane", è questo il titolo dell'incontro a cui parteciperà il presidente Eblart Lazio Alessandra Bianchi. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo al nr 0761.33791.

**Confartigianato
imprese di Viterbo
augura
Buone Feste**



Autotrasporto Conto Terzi Quota albo 2013

In considerazione delle molteplici difficoltà che si incontrano per il versamento del contributo per l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori per l'anno 2013, considerando che ad oggi sono già 5 giorni che il servizio di pagamenti sul sito dell'Albo autotrasporto è in manutenzione, si comunica che la Commissione ristretta Studi, ricerche e sicurezza dell'Albo Autotrasportatori ha deliberato di posticipare il termine per il pagamento al 31 marzo 2013.

La decisione della Commissione dovrà essere ratificata dal Comitato Centrale dell'Albo che si riunirà il giorno 19 dicembre.

La proroga servirà inoltre per verificare l'opportunità di mantenere l'attuale modalità di versamento.

Formazione

Corso per responsabili e addetti Haccp

Partirà a breve un corso obbligatorio per titolari ed addetti di imprese alimentari per l'adeguamento alle normative in materia di igiene alimentare e nello specifico alla delibera della giunta Regionale del Lazio che ha stabilito le nuove modalità per il conseguimento dell'attestato di formazione per il personale operante presso le imprese alimentari.

Gli addetti sono tenuti alla frequenza di corsi di formazione ed aggiornamenti periodici in materia di igiene degli alimenti:

- Corso di **formazione obbligatorio** della durata minima di 6 ore **per tutti gli ADDETTI** alla manipolazione degli alimenti;

- Corso di **formazione obbligatorio** della durata minima di 20 ore **per i RESPONSABILI** della procedura

HACCP degli alimenti.


I corsi sono conformi alle nuove normative sul "Pacchetto Igiene" ed sono rivolti a titolari/responsabili/addetti attuali e futuri di aziende operanti nel settore alimentare e più in genere a tutti coloro che per motivi di lavoro effettuano preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione e deposito di alimenti.

Il datore di lavoro, quindi, non può più prescindere dal nominare e formare il responsabile della filiera alimentare e tutti gli addetti, ossia coloro che in qualche modo trattano gli alimenti all'interno di un'attività alimentare.

Per ulteriori informazioni su orari, date ed iscrizioni, si invitano gli interessati a prendere contatto con gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo ai nr. 0761.337912/42/32.

Confartigianato al fianco delle PMI

Lo sportello "ASCOLTA L'IMPRESA" rappresenta un concreto sostegno per le imprese in crisi della Tuscia, un mezzo efficace per non lasciare sole le persone. Si tratta del servizio dedicato agli imprenditori in difficoltà ed a tutte le Pmi locali che sono a rischio per dare loro tutto il supporto tecnico, economico e psicologico di cui necessitano, prima che sia troppo tardi.



**ASCOLTA
L'IMPRESA**
UN SOSTEGNO
PER LE AZIENDE
IN CRISI

Informazioni

Confartigianato imprese di Viterbo
Via I. Garbini, 29/G - Viterbo
E.mail: ascoltaimpresa@confartigianato.vt.it



Rubriche

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro

BAKEK@ è uno spazio interamente dedicato agli annunci, alle domande e alle offerte di lavoro, una sorta di muro virtuale in cui inserire avvisi o reperire delle informazioni. Un servizio gratuito che viene offerto agli associati di Confartigianato, ai loro collaboratori e familiari.

Ogni annuncio inserito resterà in BAKEK@ per un periodo di tre mesi. Dopodiché chi vorrà continuare a vedere pubblicata la propria richiesta dovrà inviare un ulteriore messaggio, nel caso in cui la richiesta non venisse rinnovata, verrà cancellata automaticamente. Per informazioni Tel. nr. 076-1.33791 - E-mail: info@confartigianato.vt.it

Ulteriori notizie: Portale Merlino (<http://www.merlino-vt.eu>) - Jobby News (<http://www.provincia.vt.it/lavoro/documenti.asp>) - Offerte di lavoro della Provincia di Viterbo (<http://www.provincia.vt.it/lavoro/>)

[offerte_privati.asp](#))

Offerte di lavoro

N.1 Macellaio/Conducente Autocarri

- **Sede di lavoro:** Fabbrica di Roma

N. 1 Venditore Agente di Commercio

- **Sede lavoro:** Viterbo

N. 2 Aiuti Elettricisti - Sede lavoro:

Montalto di Castro

N. 1 Aiuto Cuoco - Sede lavoro: Mont-

talto di Castro

N. 1 Operaio generico - Sede lavoro:

Tarquini

N. 1 Programmatore Junior - Sede

lavoro: Provincia di Roma

Agenti di Commercio/Incaricati alle

vendita - Sede lavoro: Provincia di

Viterbo



Provincia di Viterbo

In collaborazione con l'Assessorato Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Sociali e Giovanili, Pubblica Istruzione.

Conf@News

La newsletter per gli Artigiani e le piccole e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:

Confartigianato imprese di Viterbo

Via I. Garbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791

Fax 0761.337920

E-mail:

newsletter@confartigianato.vt.it

Web:

www.confartigianato.vt.it

Direttore Responsabile

Yuri Gori

Registro Stampa

del Tribunale di Viterbo

Nr. 6/11 del 18.04.2011

Solidarietà passiva nel pagamento dell'IVA

Estesa la responsabilità solidale alle cessioni di pneumatici

1. PREMessa

Come è noto l'articolo 60-bis, rubricato "**Solidarietà nel pagamento dell'imposta**" del D.P.R. 633/72, dispone che in caso di mancato versamento dell'IVA da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è obbligato solidalmente al pagamento della suddetta imposta.

L'articolo 60-bis prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni per i quali opera la responsabilità solidale tra cedente e cessionario nel pagamento dell'IVA.

Pertanto, la solidarietà passiva a carico dell'acquirente è circoscritta alla cessione di determinati beni individuati con appositi decreti ministeriali e scatta al contestuale verificarsi delle seguenti condizioni:

- che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale;
 - che il cessionario sia soggetto passivo Iva;
 - che il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione effettuata.
- Tuttavia il coobbligato (cessionario) può dimostrare, documenti alla mano, che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di:
- eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili;
 - specifiche disposizioni di legge; comunque non connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

Il valore normale dei beni ceduti

Nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2005, n. 41/E è ricordato che, per valore normale, deve intendersi ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 633 del 1972, il prezzo mediamente praticato:

- per i beni della stessa specie o similari;
- in condizioni di libera concorrenza ed

al medesimo stadio di commercializzazione;

· nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

E' altresì osservato che per determinare il valore normale potrà farsi riferimento alle leggi in vigore se i beni sono soggetti alla disciplina legale dei prezzi, ovvero alle mercuriali e ai listini della Camera di commercio se si tratta di beni in condizioni di libero mercato. La finalità della norma come precisato nella circolare citata è quella di rendere più efficace l'azione di contrasto alle frodi Iva, anche in ambito comunitario, prevedendo una responsabilità solidale del cessionario per l'imposta non versata dal cedente.

Ambito della responsabilità

La medesima circolare chiarisce che la responsabilità del cessionario "soggetto Iva" per le ipotesi di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente, è limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni applicabili al cedente per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta.

2. II DECRETO MINISTERIALE 31 OTTOBRE 2012

Il decreto in argomento introduce all'articolo 1 (*Solidarietà passiva*), comma 1, del D.M. 22 dicembre 2005, in adozione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *d*) la nuova lettera *d-bis*):

d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma (v.d. 4012).

Il D.M. 31 ottobre 2012 dispone, inoltre, che l'efficacia della solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di pneumatici nuovi di gomma, rigenerati o usati, piene o semipiene, battistrada e protet-

tori di gomma decorre dalle cessioni effettuate a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, 3 dicembre 2012, n. 282.

Si riporta il testo del citato articolo 1 del DM 22 dicembre 2005 come, da ultimo, modificato.

1. La solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d'imposta, prevista dall'art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

- a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d. 87.03; v.d. 87.04);
 - b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);
 - c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);
 - d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02);
- d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma (v.d. 4012).

Decorrenza

La solidarietà passiva, in relazione alle cessioni di pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma, scatta per le cessioni effettuate a decorrere dal giorno **4 dicembre 2012**.



Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 novembre 2012

Acquisto di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione, ecco le novità

La documentazione delle operazioni di acquisto di carburante per autotrazione presso impianti stradali effettuata da soggetti Iva deroga alle regole contenute nel D.P.R. n. 633/1972 e viene regolamentata dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 31 del 21 febbraio 1977 che hanno introdotto la scheda carburante. Le predette disposizioni sono state oggetto di semplificazione da parte dell'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 ("Decreto sviluppo").

La documentazione degli acquisti di carburante presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva, viene regolamentata, come detto, dall'articolo 2 della legge n. 31 del 21 febbraio 1977 che introduce la possibilità di sostituire la fattura, di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, con:

- scheda,
- registro,
- bollettario
- o altro contenente tutti gli elementi atti ad identificare l'operazione.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1977 è stata introdotta a tal fine la "scheda carburante", le cui regole di redazione sono state indicate con il D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997.

Il decreto n. 444/1997, vieta ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, di emettere fattura per la cessione di tali prodotti, salvo che per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di taluni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Per tale ragione, l'istituzione e la tenuta della scheda carburante rileva sia ai fini IVA - in quanto dalla sua regolare tenuta discende l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto - sia ai fini della deduzione del costo di acquisto in relazione all'imposizione diretta. L'articolo 7, comma 2,

lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) - convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 - ha aggiunto il comma 3-bis all'articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, **l'esonero dall'obbligo di tenuta della scheda carburante** per i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione **esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate** emesse da **operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.**

Tali strumenti di pagamento, sebbene non consentano, come la scheda carburante, l'univoca attribuzione del rifornimento all'autoveicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione, sono, comunque, idonei a consentire l'identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell'ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale.

Le semplificazioni normative introdotte dal Decreto sviluppo consistono nella soppressione della scheda carburante per i soggetti Iva che effettuano l'acquisto di carburante presso un impianto stradale mediante:

- carte di credito,
 - carte di debito (bancomat),
 - o carte prepagate,
- emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973.

In tale fattispecie, la ricevuta di pagamento, pur non costituendo un documento che consente di attribuire il rifornimento all'autoveicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione rappresenta, co-

munque, un mezzo idoneo per l'identificazione del soggetto che effettua il rifornimento e il corretto ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale.

Per tale ragione le disposizioni in merito all'obbligo di tenuta della scheda carburante di cui al predetto D.P.R. n. 444/1997 continuano ad applicarsi, ai soggetti Iva che effettuano il pagamento dell'acquisto di carburante presso impianti stradali in contanti e vogliono, comunque, esercitare il diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti e dedurre il costo ai fini delle imposte sui redditi.

Sebbene i due sistemi sopra indicati siano alternativi, è importante ricordare che la corretta documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione riferito al medesimo soggetto deve essere unica essendo a tal fine irrilevante la presenza di più veicoli per lo svolgimento dell'attività.

Nella circolare n. 42/E, viene evidenziato che la carta di credito, di debito o prepagata non deve essere esclusivamente dedicata all'acquisto di carburante ma può essere adoperata anche per altri acquisti.

E' importante tuttavia, nel caso in cui oltre al carburante si acquistano anche beni di diverso genere, tenere distinto l'acquisto di carburante dagli altri con una transazione specifica facilmente individuabile.

Con riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni e agli imprenditori individuali, si rileva che questi non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali "dedicati" all'attività svolta, pertanto la carta utilizzata per l'acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all'attività d'impresa o artistica o professionale.

Continua a pagina 5

Segue da pagina 4

Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 novembre 2012

Acquisto di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione, ecco le novità

Ai sensi del D.P.R. n. 444/1997 le carte di credito, di debito o prepagate **devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato, ovvero dotate di stabile organizzazione in Italia, per i quali vige l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973.**

Anche a seguito delle semplificazioni introdotte dal decreto legge n. 70/2011, al fine di consentire il diritto alla detrazione IVA e la deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente, l'Amministrazione finanziaria ha l'esigenza di disporre di una serie di elementi, per ricollegare l'acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un'at-

tività d'impresa o un'arte o una professione.

Come chiarito dalla circolare n. 42/E, è possibile essere esonerati dalla tenuta della scheda carburante quando il pagamento del carburante avviene con carta di credito, di debito o prepagata. Tale semplificazione è possibile in quanto l'estratto conto contiene tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo.

Le richiamate indicazioni si riferiscono, evidentemente, ad un contenuto "minimo" che deve risultare dalla documentazione dell'acquisto di carburante

per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo.

La documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli utili ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo.

Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Continua a pagina 6



Coffeebreak
GEDAP[®]
 distribuzione automatica alimenti e bevande

L'espreso più buono
 per la casa, l'ufficio e l'azienda

8 miscele di caffè
 e **14** altre gustose
bevande da scegliere
 tra Orzo, Camomilla,
 Tisane e Thè,
 Consommé
 e Cioccolato





Str. Cassia Nord, km 86
 01100 Viterbo
 info@gedap.it
 fax 0761 275 619
www.gedap.it





0761 275 612

**“con il distributore consegna cialde a domicilio
 servizio immediato, controllo qualità e assistenza gratuiti”**

Segue da pagina 5

Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 novembre 2012

Acquisto di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione, ecco le novità

In via preliminare occorre precisare che le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo **non interessano** il sistema delle **“carte fedeltà”** associate al contratto di **“netting”**, in forza del quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Il rapporto che si instaura per effetto del richiamato contratto di **“netting”** è riconducibile alla somministrazione di beni. Non è, pertanto, assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 444 del 1997, che delimitano l'ambito applicativo della disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sviluppo. L'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 prevede la possibilità di utilizzare l'estratto conto della carta di credito, di debito o prepagata quale documento idoneo per giustificare l'acquisto di carburante presso un impianto stradale da parte di un soggetto Iva. Nonostante i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 42/E restano da risolvere numerosi dubbi.

Registrazione dell'estratto conto della carta

La circolare n. 42/E non fornisce alcun chiarimento riguardo alla modalità di registrazione dell'estratto conto della carta. Sul tema, infatti, si evidenzia che mentre nella scheda carburante è possibile, sullo stesso documento effettuare il calcolo dell'Iva, con l'utilizzo dell'estratto conto della carte, rimane poco chiaro, in caso di pagamento con moneta elettronica, come debba essere effettuata la suddivisione tra imponibile e Iva da registrare nella contabilità.

Si ritiene che non sia sufficiente registrare i movimenti della carta di credito sul libro giornale, ma sarà necessario

annotarli evidenziando direttamente sull'estratto conto o sulla ricevuta del singolo movimento lo scorporo dell'Iva e registrarli nel registro Iva.

Estratto conto della carta

Una ulteriore difficoltà è rappresentata dal contenuto dell'estratto conto della carta. Infatti affinché il soggetto che utilizza tale modalità di pagamento, possa portarsi in detrazione l'Iva e in deduzione il costo dell'acquisto di carburante è necessario che il predetto estratto conto contenga alcuni requisiti specifici, indispensabili per ricollegare l'acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita attività d'impresa, arte o professione.

A tal fine, secondo l'Agenzia delle Entrate, è necessario che la carta elettronica con cui avviene il pagamento sia intestata al soggetto che esercita l'attività economica e che l'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta evidenzia: 1. la data, 2. il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento, 3. il corrispettivo.

Da quanto sopra, l'estratto conto della carta sembrerebbe sostituire la scheda carburante quale documento necessario e sufficiente ai fini della detrazione IVA, anche se tale sostituzione non viene espressamente prevista nel DPR 444/97.

Si ritiene che lo scorporo dell'Iva debba essere effettuato, in assenza di precise indicazioni in merito, all'atto della registrazione, indicando sulla ricevuta stessa o sull'estratto conto (o su un documento riepilogativo “interno”) l'Iva scorporata e l'Iva detraibile.

Parco Auto a detraibilità mista

Un ulteriore problema si pone nel caso di un parco auto a detraibilità “mista”, per il quale si utilizza un'unica carta elettronica per il pagamento. In tale fattispecie l'utilizzo dell'estratto conto della carta non richiede l'indicazione degli estremi di identificazione del veicolo (targa e modello). Sulla base delle

indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, la scelta della modalità di certificazione è “unica”, in quanto fa capo al soggetto IVA e non al singolo veicolo, pertanto il problema si pone in ordine alla possibilità di distinguere tra i veicoli a detraibilità parziale e integrale. In tal caso, pare opportuno mantenere l'annotazione separata, in un documento “interno”, dell'imponibile e dell'imposta, con l'ulteriore precisazione del veicolo a cui si riferisce il rifornimento, al fine di applicare la percentuale di detrazione corretta.

Tempi di registrazione

Con riferimento alla tempistica della registrazione la circolare non chiarisce se la registrazione degli acquisti di carburante debba avvenire con cadenza “ordinaria” (mensile o trimestrale), se debba essere effettuata in relazione ai singoli rifornimenti contenuti nell'estratto conto o, piuttosto, con cadenza coincidente con il periodo cui fa riferimento l'estratto conto.

Eliminazione dell'obbligo di indicazione dei chilometri

Nel caso in cui si scegliesse la “nuova” modalità di certificazione, sia il decreto sviluppo che la circolare con riferimento ai requisiti minimi che l'estratto conto della carta deve avere non citano i chilometri percorsi, lasciando presumibilmente intendere che tale requisito sia venuto meno. Il problema nasce poiché l'indicazione dei chilometri percorsi è stato considerato un dato fondamentale per la deducibilità dei costi in capo all'impresa.

Eliminazione dell'ubicazione dell'impianto e della firma dell'esercente

Sempre dall'analisi dei documenti sopra citati, in caso di utilizzo dell'estratto conto della carta tra i requisiti necessari per la detrazione dell'Iva e la deducibilità del costo non sono più richiesti l'indicazione dell'**ubicazione dell'impianto** di distribuzione e la **firma dell'esercente** per convalida.

Per i tuoi affari, fai la mossa giusta!

Contatta migliaia di potenziali clienti.
Mostra le tue idee nella galleria del
Centro Commerciale Tuscia

per info

www.centrocommercialetuscia.it
0761.39.80.84



TUSCIA
CENTRO COMMERCIALE

42 negozi *1100 posti auto*



ipercoop

Bata **cisalfa** **PIAZZA ITALIA**

A V I T E R B O